



DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Dipartimento di Biologia, dell'Università di Pisa, con Sede a Pisa in Via Luca Ghini, 13 C.A.P. 56126, C.F.: 80003670504, PEC: biologia@pec.unipi.it, rappresentato dal Direttore Prof.ssa Antonella Del Corso autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità;

E

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo (di seguito denominato Dipartimento STeBiCeF), con sede a Palermo, viale delle Scienze - Edificio 16 - C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, e-mail dipartimento.stebicef@unipa.it, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente Accordo, giusto D.R. di nomina, rep. n. 10037 del 03.10.2024, prot. 158754;

Di seguito denominati congiuntamente le «Parti».

CONSTATATO che negli ultimi anni si è instaurata una proficua collaborazione tra i due Dipartimenti grazie ai seguenti progetti di ricerca: a) Partenariato Esteso 6 Heal Italia Spoke 3 e b) PRIN 2022;

RILEVATO che è interesse di entrambe le strutture universitarie rendere ancora più proficuo tale rapporto di collaborazione;

VISTO che la Prof.ssa Federica Gemignani è PI del progetto PRIN finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Bando 2022, dal titolo: 'New therapeutic

strategy for the treatment of ovarian, pancreatic and pleural cancers', CUP I53D23005040006, cod. Progetto 409999 (2022ZTM4NB);

VISTO che il Dr. Ignazio Sardo è risultato vincitore di un assegno di ricerca della durata di un anno a partire dal 04.11.2024, nell'ambito del progetto PRIN "New therapeutic strategy for the treatment of ovarian, pancreatic and pleural cancers", cod. Progetto 409999 (2022ZTM4NB).

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Il Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa e il Dipartimento STeBiCeF concordano nell'autorizzare la reciproca frequentazione dei rispettivi locali e strutture scientifiche in dotazione da parte del dott. Ignazio Sardo per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di comune interesse ed eventuali esercitazioni di attività didattiche.

Il Responsabile Scientifico dell'Università di Pisa e il Responsabile scientifico del Dipartimento STeBiCeF concorderanno le attività, definendone le norme di gestione congiunta delle stesse.

Il dott. Ignazio Sardo svolgerà attività di ricerca sulla seguente tematica: "Nuove strategie terapeutiche per il trattamento dei tumori ovarici, pancreatici e pleurici".

Il dott. Ignazio Sardo potrà svolgere attività seminariale e di tutoraggio nell'altra struttura dandone comunicazione al responsabile scientifico di quella di appartenenza

e previa acquisizione di parere favorevole della struttura di appartenenza stessa.

Art. 3 – Responsabili Scientifici

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le parti nominano i seguenti responsabili scientifici:

- Il Dipartimento di Biologia, dell'Università di Pisa nomina quale Responsabile scientifico la Prof.ssa Federica Gemignani.
- Il Dipartimento STeBiCeF nomina quale Responsabile Scientifico il Prof. Giampaolo Barone

L'eventuale sostituzione del Responsabile scientifico per ciascuna delle Parti dovrà essere comunicata per iscritto a mezzo PEC ed approvata dall'altra Parte.

Art. 4 - Durata

Il presente Accordo ha la durata a partire dalla sua sottoscrizione e fino alla scadenza dell'assegno di ricerca prevista per il 03.11.2025.

L'Accordo potrà essere prorogato/rinnovato, in caso di proroga/rinnovo dell'assegno di ricerca del Dott. Ignazio Sardo per la medesima durata dell'assegno, previa intesa scritta tra le parti e compatibilmente con la legislazione vigente in materia.

Art. 5 – Oneri Finanziari

L'attuazione del presente Accordo non comporterà alcun onere finanziario per le Parti.

Articolo 6 - Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Il Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa garantisce la copertura assicurativa

contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del Dott. Sardo Ignazio impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo.

Il Dipartimento STeBiCeF garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Il Dott. Sardo Ignazio è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e disciplinari di sicurezza in uso nelle sedi ove espletano le attività oggetto del presente Accordo.

Il Dott. Sardo Ignazio, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione.

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e nei laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii..

Art. 7 - Riservatezza, Proprietà intellettuale, Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Il Dott. Sardo Ignazio si impegna a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Anche ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio Personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Ciascuna delle Parti resta, inoltre, proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite al di fuori dallo svolgimento delle attività di cui al

presente Accordo.

I risultati scientifici delle attività di sviluppo e di ricerca, oggetto del presente Accordo, resteranno di proprietà comune delle Parti unitamente alla loro utilizzazione nelle eventuali pubblicazioni o partecipazione a convegni, congressi o riviste di pregio o di particolare interesse scientifico a divulgazione nazionale ed internazionale.

È altresì riconosciuta a ciascuna delle Parti contraenti la facoltà di pubblicare i risultati della ricerca concordando con le altre Parti modalità e contenuti degli stessi.

Articolo 8 - Regole di divieto uso nome e/o logo

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Articolo 9 – Modifiche e Recesso della Convenzione

Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo deve essere redatta in forma scritta ed essere sottoscritta da tutte le Parti.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo per qualsivoglia motivo mediante

comunicazione inviata tramite PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi

Il recesso non avrà effetto che per l'avvenire e non inciderà sulla parte di rapporto già eseguita.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – "GDPR") e ss.mm.ii..

I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione della presente Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto separato.

Articolo 11 - Controversie e Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal presente Accordo. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione della Convenzione sarà di competenza

esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 12 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II del DPR 131/1986 a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo sull'originale informativo, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa in maniera virtuale giusta autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 07/06/2016.

Art. 13 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.

Dipartimento di Biologia dell'Università
di Pisa

Il Direttore

Prof.ssa Antonella Del Corso

Dipartimento STeBiCeF

Il Direttore

Prof. Vincenzo Arizza